

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1587 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2023****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ("richiesta"). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell'allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE.
- (3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
- (4) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione <sup>(4)</sup>: EN 50104:2010 – Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 50104:2019 – Requisiti relativi alle apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Sulla base della richiesta, il CEN ha modificato la norma armonizzata EN 50104:2019. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata modificata EN 50104:2019/A1:2023 – Requisiti relativi alle apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

<sup>(3)</sup> Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 6).

- (5) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta della norma EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023.
- (6) La norma EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
- (8) È necessario ritirare dalla serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma armonizzata EN 50104:2010, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 50104:2010.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
- (11) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 2 febbraio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

- 1) la riga 60 è soppressa;
- 2) è inserita la riga seguente:

---

«60a.	EN 50104:2019 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova EN 50104:2019/A1:2023».
-------	--

---